

PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI
XX ANNIVERSARIO
DELLA PROMULGAZIONE DEL CODICE DI DIRITTO CANONICO
25.1.1983 - 25.1.2003

GIORNATA ACCADEMICA

*Vent'anni di esperienza canonica,
24 gennaio 2003*

*Indirizzo di omaggio al Santo Padre,
S.E. Mons. Julián Herranz,
Presidente del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi*

Padre Santo,

nella Vostra prima allocuzione del 17 ottobre 1978, all'indomani dell'Elezione alla Cattedra di Pietro, Vostra Santità manifestò il fermo proposito di promuovere così disse la «magna disciplina Ecclesiae». Quest'anno, in cui tutta la Chiesa gioisce in affettuosa unione a Vostra Santità per il 25° anniversario del Vostro Pontificato, noi ringraziamo il Signore e la sua amatissima Madre, *Speculum iustitiae*, per averLe felicemente concesso di poter essere il Legislatore della nuova «magna disciplina Ecclesia», cioè del nuovo «Corpus Iuris Canonici»: con la promulgazione 20 anni fa, sentito il parere dell'intero Episcopato cattolico, del «Codice di Diritto Canonico – che oggi commemoriamo – e, successivamente, della Costituzione Apostolica «*Pastor Bonus*» sulla Curia Romana e del «Codice dei Canoni delle Chiese Orientali».

Nell'esprimerLe profonda gratitudine per il dono di quest'udienza, so di interpretare il pensiero di tutti i presenti – collaboratori Suoi nella Curia Romana e Autorità accademiche e alunni delle 7 Università Pontificie e 4 Università civili di Roma nonché di altre Facoltà ecclesiastiche di varie nazioni – ringraziandoLa anche, Padre Santo, per la chiarezza con cui in tutto il Suo Magistero ci insegna sempre a vedere nell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II – vero tesoro di dottrina per la nuova evangelizzazione – la via maestra, sia per il rinnovamento in atto della scienza canonica, che per la retta comprensione e la giusta interpretazione ed applicazione della legislazione ecclesiastica, a tutela tra l'altro dei Sacramenti istituiti da Cristo.

Non soltanto il nuovo Codice della Chiesa latina, ma l'intero *Corpus Iuris Canonici* riflette, infatti, pienamente, tanto nei principi basilari come nella stessa formulazione delle norme, la natura propria del Popolo di Dio, del Corpo Mistico di Cristo, «*communio spiritualis*» di fede, speranza e amore e, simultaneamente «*compago visibilis*», società dotata

di organismi gerarchici (cf. *Lumen gentium*, 8). E proprio l'assoluta inseparabilità di queste due realtà – carismatica e istituzionale – quella che assicura al Diritto canonico e alla Legge ecclesiastica la propria specifica giuridicità, la propria identità e finalità.

Ed è questa stessa inseparabilità tra *carisma* e *istituzione* nella struttura costituzionale del Popolo di Dio, che fa capire inoltre come nell'esercizio del ministero pastorale dei Vescovi – *munus pascendi* – siano anche inseparabili le tre funzioni che lo integrano, quelle cioè di insegnare e di santificare (*munus docendi* e *sanctificandi*) e quella di governare (*munus regendi*), che comprende anche il dovere di tutelare e di far applicare le leggi (cf. CIC, cann. 375, §2; 391 e 392), per amore della giustizia, primaria esigenza della carità, e per il servizio pastorale del *bonum animarum*, vale a dire la salvezza della persona, *suprema lex* della Chiesa e dell'ordinamento canonico.

Affinché ciò venga ben compreso è compito nostro, dei canonisti, mettere più in evidenza – come Vostra Santità ci ricorda nella Cost. Apost. *Sacra Disciplinae Leges* – la dimensione pastorale della legge ecclesiastica, nonché la sua funzione di garante della giustizia e della *communio* nel Popolo di Dio. Sono proprio l'esperienza di questo ventennio e alcune circostanze attuali della vita ecclesiale ad evidenziare la necessità, che è anche un diritto dei fedeli, del servizio che i Pastori prestano alla giustizia intraecclesiale.

Santità, illumini con la Sua parola il nostro lavoro di cultori delle leggi della Chiesa, ci conservi nel Suo cuore e ci conforti con la Sua paterna benedizione.